



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche



00187 ROMA – Via Piave 61
tel. 06/42000358 – 06/42010899
fax. 06/42010628 – 06/23318983 – 06/23318985

sito internet: www.flp.it Email: flp@flp.it flp@email.it

Segreteria Generale

Prot. n. 352 /FLP/2004

Roma, 18 febbraio 2004

NOTIZIARIO N° 09

Ai Coordinamenti Nazionali FLP
Alle OO.SS. federate alla FLP
Alle strutture periferiche FLP
Ai Responsabili FLP
Ai Componenti delle RSU
LORO SEDI

e p.c. Alla Confederazione U.S.A.E.
ROMA

PRONTO SOCCORSO AZIENDALE

DM n°388 DEL 15.07.2003 Gazz.Uff. n°27 del 03.02.2004

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 2004 il regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

Il provvedimento fissa le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

In particolare, il regolamento classifica le aziende in tre gruppi, tenendo conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio.

Al Gruppo A appartengono le aziende a rischio rilevante (per esempio centrali termoelettriche), le aziende con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro e le aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.

Al Gruppo B appartengono le aziende con tre o più lavoratori che non rientrano nel Gruppo A, mentre fanno parte del Gruppo C le aziende con meno di tre lavoratori che non rientrano nel Gruppo A.

A partire dal 3 agosto 2004, data di entrata in vigore del regolamento, nelle aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore di lavoro deve garantire una cassetta di pronto soccorso contenente la dotazione minima indicata nell'[allegato 1](#) del decreto.

Nelle aziende o unità produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve invece garantire un pacchetto di medicazione, contenente la dotazione minima indicata nell'[allegato 2](#).

L'organizzazione del pronto soccorso e la formazione degli addetti variano in base alla categoria di appartenenza.

Gli addetti al pronto soccorso devono essere formati con istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso.

Per le aziende o unità produttive del gruppo A è prevista una formazione di 16 ore mentre per quelle appartenenti ai gruppi B e C è di 12 ore.

Articolo 15 del D.Lgs. 19-9-1994 n. 626
--

*Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 novembre 1994, n. 265, S.O.)*

**Articolo 15
Pronto soccorso.**

1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell'attività e delle dimensioni dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, sentito il medico competente ove previsto, prende i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
2. Il datore di lavoro, qualora non vi provveda direttamente, designa uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1.
3. Le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione sono individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio, con decreto dei Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, della funzione pubblica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti la commissione consultiva permanente e il Consiglio superiore di sanità (14/b).
4. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 3 si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Si trasmette via e-mail il regolamento e relativi allegati.

L'UFFICIO STAMPA